



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 giugno 2009 (22.09)
(OR. en)**

11018/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0220 (CNS)**

ENER 226

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio

alle: delegazioni

n. prop. Com.: 15910/1/08 ENER 393 REV 1

Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

- *Accordo politico*

Si allega per le delegazioni il testo del progetto di direttiva del Consiglio approvato dal Consiglio TTE (Energia) del 12 giugno 2009.

Progetto di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

sentito il garante europeo della protezione dei dati⁴,

considerando quanto segue:

- (1) L'approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi da parte della Comunità continua a rivestire un'importanza notevole, soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti e l'industria chimica.
- (2) La concentrazione crescente della produzione, il calo delle riserve petrolifere come pure l'aumento del consumo di prodotti petroliferi a livello mondiale contribuiscono ad aumentare i rischi di difficoltà di approvvigionamento.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (3) Il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento per l'UE nel suo insieme e per ciascuno Stato membro prevedendo, tra l'altro, una revisione dei meccanismi in materia di riserve petrolifere della Comunità, soprattutto con riguardo alla disponibilità in caso di crisi¹.
- (4) Questo obiettivo presuppone tra l'altro che si operi un ravvicinamento tra il sistema comunitario e quello previsto dall'Agenzia internazionale per l'energia (in prosieguo "AIE").
- (5) Secondo le disposizioni della direttiva 2006/67/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi², la valutazione delle scorte viene effettuata sulla base del consumo interno giornaliero medio registrato nell'anno civile precedente. Gli obblighi imposti dall'accordo relativo a un programma internazionale per l'energia del 18 novembre 1974 (in prosieguo "accordo AIE") sono valutati invece sulla base delle importazioni nette di petrolio e prodotti petroliferi. Per questi motivi e a causa di altre variazioni nella metodologia, è necessario adeguare i metodi di calcolo relativi agli obblighi in materia di stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie al fine di ravvicinarli a quelli utilizzati nell'ambito dell'applicazione dell'accordo AIE, nonostante il fatto che i metodi di calcolo dell'AIE potrebbero dover essere valutati alla luce dei miglioramenti tecnologici degli ultimi decenni, e che gli Stati che non aderiscono all'AIE i quali dipendono completamente dalle importazioni potrebbero aver bisogno di un periodo più lungo per adeguare i loro obblighi in materia di stoccaggio. Le modalità e i metodi di calcolo del livello delle scorte dovrebbero essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE. In particolare tali modifiche possono dimostrarsi necessarie e utili per aumentare ulteriormente la coerenza con la prassi AIE, ad esempio anche in ordine a modifiche da cui deriva per alcuni Stati membri un ribasso della percentuale di riduzione del 10% che consentirebbe un trattamento diverso delle scorte di nafta o il calcolo delle scorte a bordo di navi cisterne nelle acque territoriali di uno Stato membro.

¹ Piano d'azione del Consiglio europeo (2007-2009), Una politica energetica per l'Europa, allegato I del documento 7224/07 (Consiglio europeo di Bruxelles, 8-9 marzo 2007, conclusioni della presidenza), punto 3.

² GU L 217 del 08.08.2006, pag. 8.

- (6) Una produzione interna di petrolio può contribuire di per sé alla sicurezza dell'approvvigionamento e potrebbe pertanto giustificare il fatto che gli Stati membri produttori detengano scorte inferiori a quelle di altri Stati membri. Una siffatta deroga non può tuttavia determinare un cambiamento sostanziale degli obblighi di stoccaggio rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva 2006/67/CE. Ne consegue che gli obblighi di stoccaggio di taluni Stati membri dovrebbero essere fissati in rapporto ai dati del consumo interno di petrolio e non a quelli delle importazioni.
- (7) Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007 segnalano la crescente importanza dell'attuazione da parte della Comunità di una politica energetica integrata, che combini l'azione a livello europeo con quella a livello degli Stati membri¹. È pertanto essenziale armonizzare gli standard assicurati dai meccanismi di stoccaggio in atto nei diversi Stati membri.
- (8) La disponibilità di scorte petrolifere e la capacità di garantire la fornitura di energia costituiscono elementi essenziali della sicurezza pubblica degli Stati membri e della Comunità. L'esistenza di organismi o servizi centrali di stoccaggio (OCS) nella Comunità contribuisce al raggiungimento di questi obiettivi. Per permettere ai diversi Stati membri interessati un migliore uso della legislazione nazionale allo scopo di definire lo statuto dei rispettivi OCS, contenendo nel contempo gli oneri a carico dei consumatori finali dovuti alle attività di stoccaggio, è sufficiente, in un contesto in cui le riserve petrolifere possono essere detenute in qualsiasi luogo della Comunità e da parte di qualsiasi organismo o servizio centrale all'uopo previsto, escludere scopi di lucro.
- (9) Dati gli obiettivi della legislazione comunitaria in materia di scorte petrolifere e le eventuali preoccupazioni concernenti la sicurezza di alcuni Stati membri, nonché l'auspicio di aumentare il rigore e la trasparenza dei meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri, è necessario concentrare il più possibile l'attività degli organismi centrali nei rispettivi territori nazionali.

¹ Doc. 7224/07, punto 36.

- (10) Le scorte petrolifere dovrebbero poter essere detenute in qualsiasi luogo della Comunità, purché si tenga in debito conto l'accessibilità fisica. Di conseguenza è opportuno che gli operatori economici cui incombono obblighi di stoccaggio possano liberarsi degli stessi delegandoli ad altri operatori economici o a uno qualsiasi degli OCS. Inoltre i rischi di pratiche discriminatorie su scala nazionale sarebbero ridotti se vi fosse effettivamente la possibilità di liberarsi di tale obbligo dietro versamento di una remunerazione limitata al costo dei servizi forniti da un OCS liberamente scelto sul territorio della Comunità. Il diritto di delega di un operatore economico non implica per alcun soggetto l'obbligo di accettare la delega stessa, salvo quanto diversamente previsto dalla presente direttiva. Quando gli Stati membri decidono di limitare il diritto di delega dell'operatore, dovrebbero assicurare che sia garantita una soglia percentuale minima per la delega: tali Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che il loro OCS accetterà la delega del volume necessario a garantire tale soglia percentuale minima per il diritto di delega degli operatori economici.
- (11) È necessario che gli Stati membri garantiscano la disponibilità assoluta di tutte le scorte la cui detenzione è imposta dalla legislazione comunitaria. Per garantire tale disponibilità, il diritto di proprietà delle scorte in questione non dovrebbe essere soggetto ad alcuna restrizione o limitazione che potrebbe impedirne l'uso in caso di interruzioni dell'approvvigionamento di petrolio. È opportuno non tenere conto dei prodotti petroliferi delle imprese esposte a rischi sostanziali di procedimenti esecutivi nei confronti delle loro attività. Quando un obbligo di stoccaggio è imposto agli operatori, l'avvio di una procedura di fallimento o di concordato potrebbe essere considerato come rivelatore di tale situazione di rischio.
- (11bis) Affinché gli Stati membri possano reagire con rapidità a casi di particolare urgenza o a crisi locali può essere opportuno consentire loro di usare parte delle loro scorte in tali situazioni. Non rientrano nelle urgenze o crisi locali situazioni derivanti dall'andamento del prezzo di petrolio greggio e prodotti petroliferi; potrebbero invece rientrarvi le interruzioni nell'approvvigionamento del gas naturale che implicano il ricorso ad un altro combustibile, ossia l'uso di petrolio greggio o prodotti petroliferi come combustibile per la produzione di energia.

- (12) Dati il fabbisogno connesso con l'attuazione di politiche di emergenza, il ravvicinamento degli standard assicurati dai meccanismi nazionali di stoccaggio e la necessità di garantire una migliore visibilità, soprattutto in caso di crisi, sui livelli delle scorte, è necessario che gli Stati membri e la Comunità dispongano dei mezzi per rafforzare i controlli sulle scorte. Le scorte detenute ai sensi di accordi bilaterali o i diritti contrattuali di acquistare determinati volumi di scorte ("ticket") che soddisfano gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva rappresentano utili strumenti compatibili con l'obiettivo di maggiore convergenza.
- (13) Il fatto che una parte consistente delle scorte sia detenuta dagli Stati membri o da organismi centrali istituiti dalle diverse autorità nazionali consente di aumentare i livelli di controllo e trasparenza, quantomeno su tale parte delle scorte.
- (14) Al fine di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento nella Comunità, le scorte acquisite in proprietà dagli Stati membri o dagli organismi centrali, dette "scorte specifiche", costituite a seguito di decisioni adottate dagli Stati membri, dovrebbero corrispondere alle effettive necessità nei casi di emergenza. È inoltre necessario che queste scorte godano di uno statuto giuridico proprio che ne garantisca la disponibilità assoluta in caso di emergenza. In tale prospettiva è opportuno che gli Stati membri interessati adottino le misure occorrenti per tutelare in maniera incondizionata le scorte in questione da qualsiasi misura di esecuzione forzata.
- (15) In questa fase è opportuno che siano i singoli Stati membri interessati a fissare, in modo indipendente e su base volontaria, i volumi che gli organismi centrali o gli Stati membri dovrebbero acquisire.
- (16) Data la necessità di aumentare i livelli di controllo e di trasparenza, occorrerebbe sottoporre a obblighi più rigorosi di controllo le scorte di sicurezza diverse dalle scorte specifiche e, in alcuni casi, imporre agli Stati membri di comunicare le misure che disciplinano la disponibilità delle scorte di sicurezza e le eventuali modifiche delle disposizioni relative alla loro detenzione.

- (16bis) Possono essere ammesse fluttuazioni nel volume delle scorte specifiche dovute a operazioni di sostituzione delle singole scorte al fine di consentire operazioni necessarie, tra cui provvedere alla freschezza delle scorte, conformarsi alla modifica di specifiche dei prodotti o per indire nuovi bandi di gara in materia di stoccaggio.
- (17) Qualora le scorte di sicurezza e le scorte specifiche siano mescolate ad altre scorte detenute da operatori economici occorrerebbe mettere in rilievo la trasparenza dei livelli delle scorte di sicurezza.
- (18) La frequenza di aggiornamento degli inventari delle scorte e i termini entro i quali devono essere messi a disposizione, stabiliti dalla direttiva 2006/67/CE, appaiono sfasati rispetto a diversi sistemi di gestione delle scorte petrolifere utilizzati in altre parti del mondo. In una risoluzione sulle ripercussioni a livello macroeconomico dell'aumento dei prezzi dell'energia, il Parlamento europeo si è dichiarato a favore di un aumento della frequenza delle informazioni¹.
- (19) Allo scopo di evitare il moltiplicarsi di informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire sulle diverse categorie di prodotti, il regolamento n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia dovrebbe servire da riferimento per le differenti categorie di prodotti petroliferi interessate dalla presente direttiva.
- (20) Per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, fornire informazioni più complete ai mercati, assicurare i consumatori sullo stato delle scorte petrolifere e ottimizzare i mezzi di trasmissione delle informazioni, occorre prevedere la possibilità di apportare in una fase successiva modifiche e chiarimenti alle modalità di compilazione delle rilevazioni statistiche e di comunicazione delle stesse.
- (21) Tali obiettivi impongono inoltre di estendere a scorte diverse da quelle di sicurezza e specifiche l'obbligo di compilazione e comunicazione delle rilevazioni statistiche, prevedendo la trasmissione di tali rilevazioni con cadenza mensile.

¹ Doc. 2006/07, punto 36.

- (22) I biocarburanti, come pure taluni additivi, sono frequentemente miscelati a prodotti petroliferi. Quando questi prodotti sono miscelati o destinati a essere miscelati, si dovrebbe tenerne conto nel calcolo dell'obbligo di stoccaggio e del livello delle scorte mantenute.
- (23) È possibile che nei resoconti trasmessi alla Commissione si registrino sfasature o errori. Le persone impiegate dai servizi della Commissione o che agiscono su mandato degli stessi dovrebbero dunque poter esaminare lo stato di preparazione alle emergenze e le scorte degli Stati membri. Si dovrebbe fare affidamento su cui regimi nazionali degli Stati membri per assicurare che tali controlli possano essere realizzati efficacemente secondo le procedure nazionali.
- (24) I dati pervenuti o raccolti dovrebbero essere oggetto di un trattamento informatico e statistico complesso, che richiede l'uso di procedure o strumenti integrati. La Commissione deve poter adottare tutte le misure opportune in questo senso, in particolare per lo sviluppo di nuovi sistemi informatici.
- (25) La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, mentre la tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è prevista dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹. Tali atti legislativi impongono, in particolare, che il trattamento dei dati personali sia giustificato da un obiettivo legittimo e che i dati a carattere personale raccolti in modo accidentale siano immediatamente cancellati.

¹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- (26) È opportuno consentire agli Stati membri interessati di adempiere agli obblighi che potrebbero loro incombere in virtù di una decisione relativa alla messa in circolazione di scorte, adottata in applicazione dell'accordo AIE o di misure di esecuzione dello stesso. Una corretta e tempestiva esecuzione delle decisioni dell'AIE è un fattore essenziale per una risposta efficiente ai casi di difficoltà di approvvigionamento. Per garantire ciò, gli Stati membri dovrebbero mettere in circolazione parte delle loro scorte di sicurezza nella misura richiesta dalla decisione dell'AIE in questione. La Commissione dovrebbe cooperare strettamente con l'AIE e basare l'azione a livello europeo sulla metodologia dell'AIE. "In particolare, la Commissione dovrebbe essere in grado di raccomandare a tutti gli Stati membri di mettere in circolazione le scorte, ove appropriato, per completare e facilitare l'attuazione della decisione dell'AIE che invita i suoi membri a mettere in circolazione le scorte. È opportuno che gli Stati membri rispondano positivamente a tali raccomandazioni della Commissione nell'interesse di una forte solidarietà e coesione su scala dell'UE tra gli Stati membri che aderiscono all'AIE e quelli che non vi aderiscono, in risposta a un'interruzione dell'approvvigionamento.
- (27) Le disposizioni della direttiva 73/238/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi¹ hanno in particolare l'obiettivo di compensare, o quantomeno di attenuare, le conseguenze dannose di eventuali difficoltà, anche temporanee, che abbiano per effetto di ridurre sensibilmente le forniture di petrolio greggio o di prodotti petroliferi, comprese le perturbazioni gravi che una riduzione potrebbe provocare sull'attività economica della Comunità. È opportuno che la presente direttiva preveda misure analoghe.
- (28) La direttiva 73/238/CEE è intesa inoltre a istituire un organo consultivo che possa facilitare il coordinamento delle misure concrete adottate o previste dagli Stati membri. È opportuno che tale organo sia previsto anche dalla presente direttiva. È necessario che tutti gli Stati membri si dotino di un piano che possa essere attuato in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio o prodotti petroliferi. È inoltre opportuno che gli Stati membri adottino disposizioni relative alle misure organizzative da adottare nei casi di emergenza.
- (29) Poiché la presente direttiva introduce una serie di nuovi meccanismi l'applicazione e il funzionamento della stessa dovrebbe essere oggetto di riesame.

¹ GU L 228 del 16.08.1973, pag. 1.

- (30) La presente direttiva riprende o sostituisce tutti gli aspetti trattati dalla decisione 68/416/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, concernente la conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi all'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi¹. Pertanto tale decisione diviene priva di oggetto.
- (31) Poiché l'obiettivo dell'azione prevista, ovvero il mantenimento di un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio nella Comunità grazie a meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra Stati membri nel rispetto delle regole del mercato interno e della concorrenza, non può essere conseguito in maniera soddisfacente da parte degli Stati membri e, per la sua portata e gli effetti degli interventi, può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in virtù del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (32) Le misure necessarie all'applicazione della presente direttiva devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione².
- (32 bis) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
- (33) È pertanto opportuno abrogare le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹ GU L 308 del 23.12.1968, pag. 19.

² GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23.

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva stabilisce norme intese ad assicurare un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio nella Comunità, grazie a meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra Stati membri, a mantenere un livello minimo di scorte di petrolio e di prodotti petroliferi oltre che a dispiegare i mezzi procedurali necessari per rimediare a un'eventuale situazione di grave penuria.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- (0a) "accessibilità fisica": modalità di localizzazione e trasporto di scorte ai fini della messa in circolazione o dell'effettiva consegna agli utenti finali e ai mercati in tempi e condizioni tali da alleviare eventuali problemi di approvvigionamento;

- a) “anno di riferimento”: l’anno civile cui si riferiscono i dati relativi ai consumi o alle importazioni nette utilizzati nei calcoli effettuati per stabilire rispettivamente il livello delle scorte da mantenere e il livello delle scorte effettivamente mantenuto in un dato momento;
- b) “additivi”: sostanze diverse dagli idrocarburi che sono aggiunte o miscelate a un prodotto allo scopo di modificarne le proprietà;
- c) “biocarburanti”: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla “biomassa”, ovvero la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- d) “consumo interno”: dato aggregato corrispondente al totale dei quantitativi calcolato secondo l'allegato II e consegnati nel paese per l’insieme degli usi energetici e non energetici; tale aggregato comprende le consegne al settore della trasformazione e le consegne alle industrie, ai trasporti, alle famiglie e ad altri settori per consumo “finale”; comprende altresì il consumo proprio al settore dell'energia (eccetto il combustibile di raffineria);
- e) “decisione internazionale effettiva di messa in circolazione delle scorte”: qualsiasi decisione in vigore adottata dal consiglio di direzione dell'Agenzia internazionale per l'energia intesa a rendere disponibili sul mercato petrolio greggio o prodotti petroliferi attraverso la messa in circolazione delle scorte di uno Stato membro e/o misure addizionali;
- f) “organismo centrale di stoccaggio (OCS)”: l’organo o servizio al quale possono essere conferiti poteri per operare ai fini della costituzione, della detenzione o della vendita di scorte di petrolio, comprese le scorte di sicurezza e le scorte specifiche;
- g) “interruzione grave dell’approvvigionamento”: una riduzione grave e improvvisa dell’approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi della Comunità o di uno Stato membro, che abbia comportato o meno una decisione internazionale effettiva di messa in circolazione delle scorte;

- h) “bunkeraggi marittimi internazionali”: l’aggregato di cui all'allegato A, punto 2.1 del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia;
- i) “scorte petrolifere”: le scorte di petrolio greggio o di prodotti petroliferi, nella definizione di tali prodotti di cui all’allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia;
- j) “scorte di sicurezza”: scorte petrolifere di cui l’articolo 3 della presente direttiva impone la detenzione a ciascuno Stato membro;
- k) “scorte commerciali”: scorte petrolifere detenute da operatori economici che la presente direttiva non impone di detenere;
- l) “scorte specifiche”: scorte petrolifere conformi alle condizioni di cui all’articolo 9.

Le definizioni di cui al presente articolo possono essere chiarite e modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 3

Scorte di sicurezza – Calcolo degli obblighi di stoccaggio

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adeguate al fine di garantire, entro il 31 dicembre 20XX¹, il mantenimento a loro profitto sul territorio della Comunità e in modo permanente di un livello totale di scorte di prodotti petroliferi equivalente quantomeno al quantitativo maggiore tra quelli corrispondenti a 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie o a 61 giorni di consumo interno giornaliero medio.
2. Le importazioni nette giornaliere medie da prendere in considerazione sono calcolate sulla base dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni nel corso dell'anno civile precedente, stabilita secondo le modalità e il metodo di cui all'allegato I.

Il consumo interno giornaliero medio da prendere in considerazione è calcolato sulla base dell'equivalente in petrolio greggio del consumo interno registrato nel corso dell'anno civile precedente, fissato e calcolato secondo le modalità e il metodo di cui all'allegato II.

3. Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno civile, le medie giornaliere delle importazioni nette e dei consumi interni di cui al citato paragrafo sono determinate sulla base dei quantitativi importati o consumati nel corso del penultimo anno civile precedente l'anno civile in corso.
4. Le modalità e i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio di cui al presente articolo possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

¹ Si tratta del 31 dicembre del terzo anno civile che segue l'anno in cui è stata adottata la direttiva.

Articolo 4

Calcolo del livello delle scorte

1. I livelli delle scorte mantenuti sono calcolati in conformità dei metodi che figurano nell'allegato III. Ai fini del calcolo del livello delle scorte mantenuto per ciascuna categoria identificata in virtù dell'articolo 9, tali metodi si applicano esclusivamente ai prodotti di cui alla categoria in questione.
2. Ai fini del calcolo del livello delle scorte mantenuto in un momento determinato, l'anno civile i cui dati devono essere presi in considerazione corrisponde all'anno di riferimento determinato in applicazione delle norme di cui all'articolo 3.
- 2 bis. Le scorte di petrolio possono essere comprese simultaneamente sia nel calcolo delle scorte di sicurezza di uno Stato membro, sia nel calcolo delle sue scorte specifiche ai sensi dell'articolo 9 purché tali scorte soddisfino le condizioni contenute nella presente direttiva per entrambi i tipi.
3. Le modalità e i metodi di calcolo del livello delle scorte di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2. In particolare, può risultare necessario e utile modificare tali modalità e metodi di calcolo, ivi compresa l'applicazione della deduzione, per aumentare ulteriormente la coerenza con la prassi dell'AIE.

Articolo 5

Disponibilità delle scorte

1. In qualsiasi momento, gli Stati membri garantiscono in permanenza la disponibilità e l'accessibilità fisica, ai fini della presente direttiva, delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, ai sensi dell'articolo 9. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di identificazione, di contabilità e di controllo di dette scorte in modo da consentire in qualsiasi momento una verifica delle stesse; tale requisito si applica anche alla parte di scorte di sicurezza e di scorte specifiche che è mescolata ad altre scorte detenute da operatori economici.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare gli ostacoli e i gravami che potrebbero intralciare l'accessibilità delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche. Gli Stati membri possono fissare i limiti ho condizioni aggiuntive alla possibilità di detenere le loro scorte di sicurezza e scorte specifiche fuori del territorio nazionale

2. Qualora sia necessario attuare le procedure d'urgenza di cui all'articolo 21, gli Stati membri vietano, ed evitano di adottare, le misure che ostacolano il trasferimento, l'uso o la messa in circolazione delle scorte di sicurezza o delle scorte specifiche da parte dello Stato membro per conto del quale le scorte sono detenute nel loro territorio.

Articolo 6

Inventario delle scorte di sicurezza – Relazione annuale

Gli Stati membri elaborano e aggiornano in permanenza un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza da essi detenute, che non costituiscono scorte specifiche ai sensi dell'articolo 9. In particolare l'inventario contiene le informazioni atte a individuare il deposito, la raffineria o l'impianto di stoccaggio in cui si trovano le scorte di cui trattasi, nonché la consistenza, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alle categorie di cui all'allegato C, punto 3.1.1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia.

Nei 55 giorni successivi al termine di ogni anno civile gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione copia sintetica dell'inventario che contiene almeno le scorte di sicurezza esistenti in ciascuno Stato membro, i quantitativi e la natura all'ultimo giorno dell'anno civile in questione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia completa dell'inventario entro 15 giorni dalla presentazione di una richiesta in tal senso da parte dei servizi della Commissione; in tale copia i dati sensibili relativi all'ubicazione delle scorte possono essere omessi. Tali richieste possono essere avanzate entro un termine di 5 anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti e non possono riguardare dati relativi al periodo precedente il 1° gennaio 2013.

Articolo 7

Organismi centrali di stoccaggio

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di istituire organismi centrali di stoccaggio (OCS).
Non possono istituire più di un OCS o altro organo analogo. Uno Stato membro può istituire il proprio OCS in qualsiasi luogo all'interno della Comunità.
Laddove uno Stato membro istituisca un OCS, questo è strutturato come un organismo o un servizio senza fini di lucro che agisce nell'interesse pubblico e non è considerato un operatore economico ai sensi della presente direttiva.
2. La principale finalità dell'OCS consiste nell'acquisizione, nella detenzione e nella vendita delle scorte petrolifere ai fini della presente direttiva o al fine di conformarsi ad accordi internazionali relativi alla detenzione di scorte petrolifere. È l'unico organismo o servizio al quale possono essere conferiti poteri per acquisire, detenere o vendere scorte specifiche ai sensi dell'articolo 9.
3. Gli OCS o gli Stati membri possono, per un periodo specifico, delegare compiti relativi alla gestione delle scorte di sicurezza e - tranne l'acquisizione o la vendita - delle scorte specifiche soltanto a:
 - a) un altro Stato membro sul territorio del quale si trovano le scorte in parola o all'OCS istituito da quest'ultimo; tale delega non può essere in alcun caso sottodelegata ad altri Stati membri o OCS da essi istituiti. Lo Stato membro che istituisce l'OCS e gli Stati membri nel cui territorio saranno detenute le scorte hanno il diritto di subordinare la delega alla loro autorizzazione;
 - b) gli operatori economici. Tale delega non può essere in alcun caso sottodelegata. Qualora tale delega, o una sua modifica o estensione, riguardi compiti relativi alla gestione di scorte di sicurezza e specifiche detenute in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stato istituito l'OCS in parola, questa deve essere autorizzata preliminarmente sia dallo Stato membro per conto del quale le scorte sono detenute sia da tutti gli Stati membri in cui tali scorte saranno detenute.

4. Ciascuno Stato membro che dispone di un OCS gli impone l'obbligo, ai fini dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, di pubblicare:
- a) in permanenza informazioni complete, per categorie di prodotti, sui volumi delle scorte di cui esso può assicurare il mantenimento per gli operatori economici o, se opportuno, OCS interessati,
 - b) con almeno sette mesi di anticipo le condizioni alle quali è disposto ad offrire agli operatori economici servizi relativi alla detenzione dei volumi delle scorte. Tuttavia, le condizioni di tali servizi, ivi compresa la programmazione, possono anche essere determinate dalle autorità nazionali competenti o secondo una procedura di concorrenza intesa ad individuare la migliore offerta tra gli operatori o, ove opportuno, tra gli OCS interessati.

Gli OCS accettano tali deleghe a condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie. Le retribuzioni effettuate dagli operatori per servizi dell'OCS non superano i costi totali dei servizi forniti e non possono essere richieste fino a che le scorte non siano costituite. L'OCS può subordinare l'accettazione della delega a una garanzia o altra forma di assicurazione fornita dall'operatore.

Articolo 8

Operatori economici

1. Gli Stati membri si assicurano che a qualsiasi operatore economico cui impongono obblighi di stoccaggio, per ottemperare agli obblighi a norma dell'articolo 3, sia concesso il diritto di delegare almeno in parte tali obblighi, e a scelta dell'operatore economico, solo:
 - a) all'OCS dello Stato membro per conto del quale le scorte sono detenute; e/o
 - b) a uno o più altri OCS che hanno già dato la loro disponibilità a detenere tali scorte, purché la delega sia stata autorizzata preventivamente, sia dallo Stato membro per conto del quale le scorte sono detenute, che da tutti gli Stati membri nel cui territorio saranno detenute; e/o
 - c) ad altri operatori economici che dispongano di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio fuori del territorio dello Stato membro per conto del quale le scorte sono detenute nella Comunità, purché tale delega sia stata autorizzata preventivamente, sia dallo Stato membro per conto del quale le scorte sono detenute, che da tutti gli Stati membri nel cui territorio saranno detenute; e/o
 - d) ad altri operatori economici che dispongano di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio nel territorio dello Stato membro per conto del quale le scorte sono detenute, purché tale delega sia stata comunicata preventivamente allo Stato membro. Gli Stati membri possono imporre a tale delega limiti o condizioni.

Le deleghe di cui alle lettere c) e d) non possono essere in alcun caso sottodelegate. Modifiche o estensioni di una delega di cui alle lettere b) e c) possono avere effetto solo se autorizzate preventivamente da tutti gli Stati membri che hanno autorizzato la delega. Modifiche o estensioni di una delega di cui alla lettera d) sono considerate una nuova delega.

2. Ciascuno Stato membro può limitare il diritto di delega degli operatori economici cui impone o ha imposto obblighi di stoccaggio.

Tuttavia, qualora tali restrizioni limitino il diritto di delega di un operatore economico di un volume corrispondente a meno del 10% degli obblighi di stoccaggio ad esso imposti, lo Stato membro assicura di aver istituito un OCS che accetti il volume della delega necessario a tutelare il diritto di un operatore economico a delegare almeno il 10% degli obblighi di stoccaggio ad esso imposti.

La percentuale minima di cui al presente paragrafo è aumentata dal 10% al 30% al più tardi cinque anni dopo [*data di recepimento*].

3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, uno Stato membro può imporre ad un operatore economico l'obbligo di delegare almeno parte dei suoi obblighi di stoccaggio all'OCS dello Stato membro.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare gli operatori economici sulle modalità di calcolo degli obblighi di stoccaggio loro imposti non più tardi di 200 giorni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce l'obbligo in questione. Gli operatori economici esercitano il diritto di delega degli obblighi di stoccaggio agli OCS entro 170 giorni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce l'obbligo in questione.

Gli operatori economici ai quali l'obbligo di stoccaggio è notificato meno di 200 giorni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce l'obbligo di stoccaggio, possono esercitare il diritto di delega in qualsiasi momento.

Articolo 9

Scorte specifiche

1. Gli Stati membri possono impegnarsi a mantenere un livello minimo di scorte petrolifere – da determinarsi sulla base dei giorni di consumo – nel rispetto del presente articolo (di seguito “scorte specifiche”).

Le scorte specifiche sono di proprietà dello Stato membro o dell'OCS istituito da tale Stato membro e sono detenute territorio della Comunità.

2. Le scorte specifiche possono essere costituite soltanto da una o più categorie di prodotti di seguito elencate, definite nell'allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia:
 - etano;
 - GPL;
 - benzina per motori;
 - benzina avio;
 - jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4);
 - jet fuel del tipo cherosene;
 - petrolio lampante;
 - gasolio (olio combustibile distillato);
 - olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo);
 - acqua ragia minerale e benzine speciali;
 - lubrificanti;
 - bitume;
 - cere paraffiniche, e
 - coke di petrolio.

3. I prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche sono identificati dai singoli Stati membri sulla base delle categorie di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri verificano che le categorie da essi utilizzate comprendano prodotti per i quali l'equivalente (ottenuto moltiplicando le quantità di prodotti in questione per 1,2) in petrolio greggio dei consumi interni rappresenti almeno il 75 % del consumo interno nell'anno di riferimento, determinato in applicazione delle norme di cui all'articolo 3 e secondo il metodo di calcolo di cui all'allegato II.

Per ciascuna delle categorie scelte dagli Stati membri, le scorte specifiche che questi ultimi si impegnano a detenere sono calcolate sulla base del loro equivalente in petrolio greggio, ottenuto moltiplicando le quantità di prodotti in questione per 1,2, corrispondente a un numero determinato di giorni di consumo interno giornaliero medio nel corso dell'anno di riferimento e calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II, terzo e quarto comma, limitatamente alla categoria considerata.

4. Gli Stati membri che hanno deciso di detenere scorte specifiche trasmettono alla Commissione un avviso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, in cui sono indicati il livello di tali scorte che si impegnano a detenere e la durata di tale impegno, non inferiore a 1 anno. Il livello minimo notificato si applica ugualmente a tutte le categorie di scorte specifiche usate dagli Stati membri

Gli Stati membri assicurano che tali scorte siano detenute per l'intera durata del periodo notificato, fatto salvo il loro diritto a riduzioni temporanee dovute esclusivamente a operazioni di sostituzione delle singole scorte.

L'elenco delle categorie usate da uno Stato membro resta in vigore per almeno un anno e può essere modificato soltanto con effetto al primo giorno del mese civile.

5. Gli Stati membri che non si sono impegnati per l'intera durata di un anno civile a mantenere al meno 30 giorni di scorte specifiche assicurano che al meno un terzo del loro obbligo di stoccaggio sia detenuto sotto forma di prodotti costituiti in conformità dei paragrafi 2 e 3.

Lo Stato membro per il quale sono detenute scorte specifiche inferiori a 30 giorni redige una relazione annuale in cui sono analizzate le misure adottate dalle autorità nazionali per garantire e verificare la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte di sicurezza di cui all'articolo 5 e documenta nella stessa relazione le disposizioni fissate per consentire agli Stati membri di controllare l'uso di queste scorte in caso di difficoltà di approvvigionamento petrolifero. La relazione è trasmessa alla Commissione entro la fine del primo mese di anno civile cui fa riferimento.

Articolo 10

Gestione delle scorte specifiche

1. Gli Stati membri compilano, e aggiornano in permanenza, un inventario dettagliato di tutte le scorte specifiche detenute sul loro territorio nazionale, nel quale sono riportate in particolare tutte le informazioni che consentono di localizzare con precisione le scorte in questione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia dell'inventario entro 15 giorni dalla presentazione di una richiesta in tal senso della Commissione. In tale copia i dati sensibili relativi all'ubicazione delle scorte possono essere omessi. La richiesta può essere formulata entro un termine di 5 anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.
2. Qualora le scorte specifiche siano mescolate ad altre scorte petrolifere, gli Stati membri o i loro OCS adottano le disposizioni necessarie a impedire ogni spostamento di questi prodotti miscelati, a concorrenza della parte di scorte specifiche che contengono, a meno che il proprietario delle scorte specifiche e le autorità dello Stato membro nel cui territorio si trovano le scorte, ovvero l'OCS stabilito dallo Stato membro stesso, abbiano rilasciato preventivamente un'autorizzazione scritta a tal fine.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire un'immunità incondizionata contro misure di esecuzione a tutte le scorte specifiche detenute o trasportate sul loro territorio, che si tratti delle loro scorte o di scorte di altri Stati membri.

[Nota: L'articolo 11 è stato soppresso]

Articolo 12

Effetti delle deleghe

Le deleghe di cui agli articoli 7 e 8 non modificano gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù della presente direttiva

Articolo 13

Rilevazioni statistiche delle scorte di cui all'articolo 3

1. Per quanto concerne il livello delle scorte da mantenere ai sensi dell'articolo 3, gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione rilevazioni statistiche in conformità delle modalità previste all'allegato IV.
2. Le modalità di elaborazione, la portata, il contenuto e la periodicità delle rilevazioni di cui al paragrafo 1, oltre che i termini di trasmissione delle stesse, possono essere modificati in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Anche le modalità di trasmissione delle rilevazioni alla Commissione possono essere modificate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri non possono includere nelle loro rilevazioni statistiche sulle scorte di sicurezza i quantitativi di petrolio greggio o di prodotti petroliferi oggetto di misure di sequestro o esecuzione. Lo stesso dicasi per tutte le scorte delle imprese in situazione di fallimento o concordato.

Articolo 14

Rilevazioni statistiche relative alle scorte specifiche

1. Gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione, per ciascuna categoria di prodotti, una rilevazione statistica delle scorte specifiche detenute l'ultimo giorno di ciascun mese civile, precisando i quantitativi e il numero di giorni di consumo medio rappresentati da tali scorte nell'anno civile di riferimento. Se una parte delle scorte specifiche è detenuta al di fuori del territorio nazionale, gli Stati membri indicano in maniera dettagliata le scorte detenute in, o tramite, diversi Stati membri e OCS interessati. Indicano inoltre in maniera dettagliata se tali scorte appartengono loro integralmente o se invece sono di proprietà, in tutto o in parte, dei rispettivi OCS.
2. Inoltre gli Stati membri interessati elaborano e trasmettono alla Commissione una rilevazione delle scorte specifiche appartenenti ad altri Stati membri od organismi centrali di stoccaggio che si trovano sul loro territorio nazionale, esistenti l'ultimo giorno di ciascun mese civile, per ciascuna categoria di prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 4. Su tale rilevazione gli Stati membri indicano inoltre in ciascun caso il nome dello Stato membro o dell'OCS interessato e i quantitativi.
3. La comunicazione delle rilevazioni statistiche di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata nel mese civile successivo a quello cui queste si riferiscono.
4. Copie delle rilevazioni statistiche sono inoltre trasmesse immediatamente su richiesta della Commissione, effettuata entro un termine di 5 anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.
5. La portata, il contenuto e la periodicità delle rilevazioni statistiche, come pure i termini di trasmissione delle stesse, possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Anche le modalità di trasmissione delle rilevazioni alla Commissione possono essere modificate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 15

Rilevazioni delle scorte commerciali

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione rilevazioni statistiche mensili relative al livello delle scorte commerciali detenute sul loro territorio nazionale, avendo cura di proteggere il carattere sensibile dei dati ed evitando di menzionare i nominativi dei proprietari delle scorte in questione.
2. Sulla base delle rilevazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione pubblica una rilevazione statistica mensile relativa alle scorte commerciali nella Comunità utilizzando livelli aggregati.
3. Le norme relative alla trasmissione e alla pubblicazione delle rilevazioni statistiche, nonché alla loro frequenza, possono essere modificate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 16

Elaborazione dei dati

La Commissione assicura lo sviluppo, l'insediamento, la gestione e la manutenzione delle risorse informatiche necessarie per il ricevimento, la memorizzazione e ogni forma di elaborazione dei dati contenuti nelle rilevazioni statistiche e di tutte le informazioni trasmesse dagli Stati membri o raccolte dai servizi della Commissione in applicazione della presente direttiva nonché dei dati relativi alle scorte petrolifere raccolti a norma del regolamento n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia, necessari per elaborare le rilevazioni previste dalla direttiva.

Articolo 17

Biocarburanti e additivi

1. Non si tiene conto dei biocarburanti e degli additivi ai fini del calcolo degli obblighi di stoccaggio in applicazione degli articoli 3 e 9, tranne qualora siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati.
2. Nel calcolo dei livelli di scorta effettivamente mantenuti si tiene conto dei biocarburanti e degli additivi quando:
 - a) sono miscelati ai prodotti petroliferi interessati; oppure
 - b) sono stoccati nel territorio nazionale dello Stato membro interessato, purché lo Stato membro abbia adottato norme atte a garantire che siano miscelati a prodotti petroliferi detenuti conformemente agli obblighi di stoccaggio stabiliti nella presente direttiva e vengano utilizzati nei trasporti.
3. Le modalità per tenere conto dei biocarburanti e degli additivi ai fini del calcolo degli obblighi di stoccaggio e del livello delle scorte di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere modificate in conformità alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 18

Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi

1. È istituito un gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi (di seguito il “gruppo di coordinamento”). Si tratta di un gruppo consultivo che partecipa alla realizzazione di valutazioni della situazione esistente nella Comunità in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e prodotti petroliferi e contribuisce al coordinamento e all'applicazione di misure in questo ambito.

2. Il gruppo di coordinamento è composto di rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto dalla Commissione. Su invito della Commissione possono partecipare ai lavori del gruppo soggetti rappresentativi del settore interessato.

Articolo 19

Controllo dello stato di preparazione alle emergenze e delle scorte

1. La Commissione può, in coordinamento con gli Stati membri, procedere a verifiche dello stato di preparazione alle emergenze e, ove lo ritenga appropriato, delle relative scorte. Nel preparare questi controlli la Commissione tiene conto degli sforzi intrapresi da altre istituzioni e organizzazioni internazionali e consulta il gruppo di coordinamento.
2. Quest'ultimo può accettare la partecipazione ai controlli di agenti e rappresentanti autorizzati di altri Stati membri. Funzionari nazionali designati dello Stato membro sottoposto a controllo possono accompagnare le persone che effettuano il controllo stesso. Entro una settimana dall'annuncio del controllo di cui al paragrafo 1 gli Stati membri interessati che non hanno informato la Commissione in merito a dati sensibili sull'ubicazione delle scorte ai sensi degli articoli 6 e 9 mettono a disposizione delle persone impiegate o incaricate dai servizi della Commissione queste informazioni.
3. Gli Stati membri si assicurano che le loro autorità e i responsabili della detenzione e della gestione delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche acconsentano alle ispezioni e assistano nei controlli le persone autorizzate dalla Commissione. Gli Stati membri si assicurano in particolare che a queste persone sia concesso il diritto di consultare tutti i documenti e registri relativi alle scorte, di accedere a tutti i luoghi in cui sono detenute le scorte e alla relativa documentazione.

4. L'esito del controllo ai sensi del presente articolo è comunicato allo Stato membro controllato e può essere trasmesso al gruppo di coordinamento.
5. Gli Stati membri e la Commissione si assicurano che i funzionari, gli agenti e le altre persone che lavorano sotto la supervisione della Commissione, come pure i membri del gruppo di coordinamento, non divulgano le informazioni raccolte o scambiate in applicazione del presente articolo e che per loro natura sono coperte dal segreto professionale, come l'identità dei proprietari delle scorte.
6. Gli obiettivi dei controlli di cui al paragrafo 1 non contemplano il trattamento di dati personali. I dati personali trovati nel corso dei controlli non possono essere raccolti né presi in considerazione, e in caso di raccolta accidentale sono immediatamente distrutti.
7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la conservazione dei dati, delle registrazioni, delle rilevazioni e dei documenti relativi alle scorte di sicurezza e alle scorte specifiche per una durata di almeno 5 anni.

Articolo 20

Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali

La presente direttiva non lede e non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali garantito dalle disposizioni del diritto comunitario e nazionale e, in particolare, non modifica in alcun modo gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne il loro trattamento dei dati personali, come quelli imposti dalla direttiva 95/46/CE e neppure gli obblighi che incombono alle istituzioni e organismi comunitari in virtù del regolamento (CE) n. 45/2001 relativo al trattamento dei dati personali da parte di questi ultimi.

Articolo 21
Procedure di emergenza

1. Gli Stati membri provvedono a dotarsi delle procedure e ad adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti, in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento, possano mettere in circolazione velocemente, con efficacia e trasparenza tutte o parte delle loro scorte di sicurezza e di quelle specifiche nonché limitare a livello globale o specifico i consumi in funzione dei deficit di approvvigionamento previsti, anche assicurando in via prioritaria la fornitura di prodotti petroliferi a determinate categorie di consumatori.
2. Gli Stati membri dispongono in permanenza di piani di intervento da attuare in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento. Gli Stati membri provvedono a definire le misure organizzative atte a garantire l'attuazione dei piani in questione. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai loro piani di intervento e alle relative disposizioni di natura organizzativa.
3. Quando una decisione internazionale vigente di messa in circolazione delle scorte riguarda uno o più Stati membri:
 - a) gli Stati membri interessati possono usare le scorte di sicurezza e quelle specifiche per far fronte agli obblighi internazionali che incombono loro in virtù di tale decisione. In questo caso gli Stati membri informano immediatamente la Commissione che può convocare il gruppo di coordinamento o consultare i membri dello stesso per posta elettronica, in particolare allo scopo di valutare gli effetti della messa in circolazione;
 - b) la Commissione dovrebbe raccomandare agli Stati membri di mettere in circolazione tutte o parte delle loro scorte di sicurezza e di quelle specifiche o di prendere le misure di effetto equivalente ritenute appropriate. La Commissione può agire soltanto previa consultazione del gruppo di coordinamento.

4. In mancanza di una decisione internazionale vigente di messa in circolazione delle scorte, qualora la Comunità o uno Stato membro incontrino difficoltà di approvvigionamento di petrolio e prodotti petroliferi, la Commissione ne informa l'AIE, ove applicabile, e collabora con esso, come opportuno, e provvede a consultare con la massima sollecitudine il gruppo di coordinamento, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Quando uno Stato membro chiede la consultazione del gruppo di coordinamento, essa è organizzata entro 4 giorni al massimo dalla richiesta, a meno che lo Stato membro non accetti un termine più lungo. In base ai risultati dell'esame della situazione effettuato dal gruppo di coordinamento la Commissione stabilisce se vi sia un'interruzione grave dell'approvvigionamento.

Se si constata un'interruzione grave dell'approvvigionamento, la Commissione autorizza la messa in circolazione totale o parziale delle scorte di sicurezza e di quelle specifiche all'uopo proposte dagli Stati membri interessati.

5. Gli Stati membri possono mettere in circolazione scorte di sicurezza e specifiche ad un livello inferiore a quello obbligatorio stabilito dalla presente direttiva nei volumi immediatamente necessari per una risposta iniziale in casi di particolare urgenza o per affrontare crisi locali. Se procede in tal senso lo Stato membro informa immediatamente la Commissione del volume messo in circolazione. La Commissione trasmette dette informazioni ai membri del gruppo di coordinamento.

6. In caso di applicazione dei paragrafi 3, 4 e 5, gli Stati membri sono autorizzati a detenere temporaneamente scorte di entità inferiore a quanto stabilito dalle disposizioni della presente direttiva. In tal caso la Commissione, in base ai risultati della consultazione del gruppo di coordinamento e, ove applicabile, in coordinamento con l'AIE e tenendo conto in particolare della situazione dei mercati internazionali del petrolio e dei prodotti petroliferi, stabilisce un termine ragionevole entro il quale gli Stati membri devono ricostituire le loro scorte in modo da raggiungere nuovamente i livelli minimi obbligatori

7. Le decisioni adottate dalla Commissione in virtù del presente articolo non pregiudicano eventuali altri obblighi internazionali degli Stati membri interessati.

Articolo 22

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di infrazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e prendono le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 20XX¹ e provvedono poi a notificare quanto prima le eventuali modifiche successive.

Articolo 23

Valutazione

Nei tre anni successivi alla data di recepimento di cui all'articolo 26, la Commissione procede ad un riesame del funzionamento e dell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 24

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

¹ Si tratta del 31 dicembre del terzo anno civile che segue l'anno in cui è stata adottata la direttiva.

Articolo 25

Abrogazione

Le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE sono abrogate con effetto al 31 dicembre 20XX¹.

I riferimenti alle direttive e alla decisione abrogate si intendono come riferimenti alla presente direttiva.

Articolo 26

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 20XX².

In deroga al primo comma, gli Stati membri che non aderiscono all'AIE entro il 31 dicembre 20XX³ e coprono il loro consumo interno di prodotti petroliferi interamente con le importazioni adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 3, paragrafo 1 della presente direttiva entro il 31 dicembre 20XX⁴ al più tardi. Fino a che non hanno messo in vigore dette misure, tali Stati membri mantengono le scorte di petrolio corrispondenti a 81 giorni di importazioni nette giornaliere medie.

¹ Si tratta del 31 dicembre del terzo anno civile che segue l'anno in cui è stata adottata la direttiva.

² Si tratta del 31 dicembre del terzo anno civile che segue l'anno in cui è stata adottata la direttiva.

³ Si tratta del 31 dicembre del terzo anno civile che segue l'anno in cui è stata adottata la direttiva.

⁴ Si tratta del 31 dicembre del quinto anno civile che segue l'anno in cui è stata adottata la direttiva.

Quando gli Stati membri adottano misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 27

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 28

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

Metodo di calcolo dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi

L'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi, di cui all'articolo 3, è stabilito utilizzando il metodo di seguito descritto.

L'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi è ottenuto sommando da un lato le importazioni nette dei seguenti prodotti: petrolio greggio, GNL, prodotti base di raffineria, altri idrocarburi, quali definiti nell'allegato B, punto 4 del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia, adeguate per tener conto di eventuali variazioni delle scorte e ridotte del 4%, che rappresenta la resa di nafta (oppure, se il tasso medio di resa della nafta sul territorio nazionale supera il 7%, diminuite del consumo effettivo netto di nafta o ridotte del tasso medio della resa di nafta) e, dall'altro, le importazioni nette di tutti gli altri prodotti petroliferi, ad eccezione della nafta, parimenti adeguate per tener conto delle variazioni delle scorte e moltiplicate per 1,065.

Non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.

Metodo di calcolo dell'equivalente in petrolio greggio del consumo interno

Ai fini dell'articolo 3, l'equivalente in petrolio greggio del consumo interno è calcolato utilizzando il seguente metodo:

Il consumo interno di cui trattasi è stabilito sommando le "consegne interne lorde osservate" aggregate, definite nella sezione 3.2.1. dell'allegato C del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia dei prodotti seguenti soltanto: benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, petrolio lampante, gasolio (olio combustibile distillato), olio combustibile (a basso e ad alto tenore di zolfo), quali definiti nell'allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia.

Non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.

L'equivalente in petrolio greggio del consumo interno è calcolato applicando un coefficiente di moltiplicazione pari a 1,2.

Metodi applicabili al calcolo del livello di scorte mantenuto

Per calcolare il livello delle scorte si applicano i metodi di seguito descritti.

Fatto salvo il caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2bis, nessun quantitativo può essere contabilizzato più volte a titolo di scorte.

Le scorte di petrolio greggio sono diminuite del 4%, corrispondente a un tasso medio di resa di nafta.

Non si tiene conto delle scorte di nafta e delle scorte di prodotti petroliferi per i bunkeraggi marittimi internazionali.

Gli altri prodotti petroliferi sono contabilizzati nelle scorte utilizzando uno dei due metodi di seguito indicati. Gli Stati membri devono mantenere il metodo scelto per l'intero anno civile di cui trattasi.

Gli Stati membri possono:

- a) o includere tutte le altre scorte di prodotti petroliferi identificati nell'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia, e stabilirne l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,065; oppure
- b) includere unicamente le scorte dei seguenti prodotti: benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, petrolio lampante, gasolio (olio combustibile distillato), olio combustibile (a basso e ad alto tenore di zolfo), e stabilirne l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,2.

Nel calcolo delle scorte, è possibile tener conto dei quantitativi detenuti:

- nei serbatoi delle raffinerie,
- nei terminali di carico,
- nei serbatoi di alimentazione degli oleodotti,

- nelle chiatte,
- nelle navi cisterna di cabotaggio per i prodotti petroliferi,
- nelle navi cisterna che si trovano nei porti,
- nei serbatoi delle navi della navigazione interna,
- nei fondi delle cisterne,
- sotto forma di scorte mercantili,
- da importanti consumatori in virtù di obblighi imposti dalla legge o di altre direttive dei poteri pubblici.

Tuttavia, di questi quantitativi, tranne quelli detenuti nei serbatoi delle raffinerie, nei serbatoi di alimentazione degli oleodotti o nei terminali di carico, non può essere tenuto conto nel calcolo dei livelli delle scorte specifiche, quando questi livelli sono calcolati separatamente da quelli delle scorte di sicurezza.

Nel calcolo delle scorte, non si deve mai includere:

- a) il petrolio greggio non ancora prodotto;
- b) i quantitativi detenuti:
 - negli oleodotti,
 - nei vagoni cisterna,
 - nei serbatoi delle imbarcazioni d'alto mare,
 - nelle stazioni di servizio e nei punti di vendita al dettaglio,
 - da altri consumatori,
 - nelle petroliere in mare,
 - sotto forma di scorte militari.

Ai fini del calcolo delle loro scorte, gli Stati membri riducono del 10% i quantitativi delle scorte calcolate secondo il metodo in precedenza indicato. Tale riduzione si applica a tutti i quantitativi di cui si tiene conto per un determinato calcolo.

In deroga al precedente paragrafo, la riduzione del 10% non si applica al calcolo del livello delle scorte specifiche e neppure al calcolo del livello delle diverse categorie di scorte specifiche, se tali scorte specifiche o categorie sono considerate separatamente dalle scorte di sicurezza, in particolare al fine di verificare il rispetto dei livelli minimi di cui all'articolo 9.

Elaborazione e trasmissione alla Commissione delle rilevazioni statistiche concernenti il livello delle scorte da detenere in virtù dell'articolo 3:

Ogni mese, ciascuno Stato membro elabora e comunica alla Commissione una rilevazione statistica definitiva del livello delle scorte la cui detenzione è effettivamente garantita l'ultimo giorno di ogni mese civile, calcolato o in base a un numero di giorni di importazioni nette di petrolio o in base a un numero di giorni di consumo interno di petrolio, secondo il criterio scelto in conformità dell'articolo 3. Nella rilevazione, lo Stato membro indica con precisione le motivazioni che lo hanno indotto a basare il calcolo su un numero di giorni di importazione oppure, al contrario, su un numero di giorni di consumo e specifica il metodo di cui all'allegato II utilizzato per il calcolo delle scorte.

Se una parte delle scorte considerate per il calcolo del livello necessario a norma dell'articolo 3 è detenuta al di fuori del territorio nazionale, ogni rilevazione indica in maniera dettagliata le scorte detenute dai diversi Stati membri e OCS interessati l'ultimo giorno a cui si riferisce il periodo in questione. Inoltre nella rilevazione lo Stato membro indica per ciascun caso se si tratta di scorte detenute in base ad una delega rilasciata da uno o più operatori economici, o se si tratta invece di scorte detenute su richiesta sua o del suo OCS.

Con riguardo alle scorte detenute sul territorio nazionale per conto di altri Stati membri o OCS, lo Stato membro di cui trattasi elabora e trasmette alla Commissione una rilevazione delle scorte esistenti l'ultimo giorno di ciascun mese civile, per categoria di prodotti. Su tale rilevazione lo Stato membro indica per ciascun caso il nome dello Stato membro o dell'OCS interessato come pure i quantitativi.

La comunicazione alla Commissione delle rilevazioni statistiche di cui ai tre precedenti paragrafi è effettuata nei quarantacinque giorni successivi al mese a cui si riferiscono le rilevazioni. Le stesse rilevazioni devono inoltre essere trasmesse entro due mesi dalla data in cui ne hanno fatto richiesta i servizi della Commissione, entro un termine di 5 anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.